



I.N.P.D.A.P. Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Compartimento della Toscana
Via Torta n.14- 50122 Firenze
<http://www.inpdap.it>

SCHEMA DI CONTRATTO - DISCIPLINARE DI INCARICO

Servizi di architettura ed ingegneria – Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, prestazioni prevenzione incendi, rilievo dei manufatti e restituzione grafica – inerenti i lavori di adeguamento funzionale dell'immobile di proprietà, sito in Firenze - V.le G. Matteotti n. 48, adibito a Sede Provinciale Inpdap

SCHEMA DI CONTRATTO - DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza nel cantiere, ai sensi dell'articolo 93, commi 4 e 5, dell'articolo 130 e dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., nonché degli articoli 4, 5 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i., comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ed aggiuntive, riportate all'art. 4 relativamente ai lavori di adeguamento funzionale dell'immobile di proprietà sito in V.le G. Matteotti n. 48- Firenze, adibito a Sede Provinciale Inpdap.

Tra INPDAP Compartimento della Toscana, Ufficio _____ con sede in _____
(provincia di _____), via/piazza _____ (codice fiscale _____,
partita IVA _____), di seguito denominato semplicemente «**amministrazione committente**»,

e
Il/la signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____
al n. _____, libero professionista, con studio in _____ (provincia di _____),
via/piazza _____ codice fiscale _____, partita IVA _____
di seguito denominato semplicemente «**professionista incaricato**», il quale agisce per conto

- proprio

- della società di progettazione " _____", con sede in _____
(provincia di _____), via/piazza _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

- della società di ingegneria " _____", con sede in _____
(provincia di _____), via/piazza _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

- del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto del notaio _____ rep. _____ in data _____.

- del GEIE costituito ai sensi del D.lgs 23/7/1991 n.240 con atto _____ in data _____
con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____
(codice fiscale _____ partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

Premesso che

- l'Amministrazione committente ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta ex art. 55 del Codice degli appalti, D.Lgs. 163/2006, ed ai sensi dell' art. 28 Dir 2004/18/CE per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e salute in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, direzione lavori, misurazione e contabilità, prestazioni di prevenzione incendi, rilievo dei manufatti e restituzione grafica inerenti i lavori in epigrafe per un corrispettivo, dei servizi di ingegneria ed architettura suddetti, posto a base di gara di €226.142,34 oltre IVA e contribuzioni;

- sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è stata esperita la gara;

- con determinazione n. _____ del _____ il Dirigente dell'Ufficio II – Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti ha approvato l'aggiudicazione in favore del professionista, sulla base dell'offerta tecnico economica da questi presentata;

- il professionista ha prodotto una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni _____ autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale in riferimento ai lavori progettati con un massimale pari al 15% dell'importo dei lavori progettati.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché nella direzione dei lavori e nel coordinamento per la sicurezza nel cantiere, ai sensi dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5, e degli articoli 130,131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i., nonché degli articoli 4, 5 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 s.m.i., comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ed aggiuntive riportate all'art. 4 relativamente ai lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto applicabile, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Il progetto dovrà essere approfondito ad un livello tale da essere completamente esaustivo, così che non emergano, per qualsiasi livello di progettazione carenze progettuali.
4. Sono comprese nelle prestazioni tutte le attività amministrative e procedurali per le istruttorie autorizzative preliminari all'esecuzione dei lavori e successive per l'esercizio delle attività e degli impianti, da presentare presso gli Uffici competenti, a titolo esemplificativo: le necessarie indagini, pratiche amministrative, ricerche, iter di acquisizione delle varie autorizzazioni e dei pareri di Organi ed Enti interessati (Comando Provinciale VV.F, Servizio Igiene Pubblica, Comune etc.). Sono comprese altresì tutte le verifiche presso i soggetti erogatori di pubblici servizi e i rapporti con eventuali privati comunque interessati o coinvolti dal progetto, nonché l'onere di intrattenere i rapporti con gli Enti competenti al fine del sollecito ottenimento di tutti gli atti abilitativi.
5. Il professionista incaricato potrà procedere ad eseguire le prestazioni di cui all'art.4 lettera A3), B), C1), C2), D2), D3) solo dopo che l'amministrazione committente avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
6. L'amministrazione committente si riserva di non procedere al conferimento degli incarichi di cui all'art. 4 lettera A3), B), C1), C2), D2), D3) del presente disciplinare.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949 n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; inoltre egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il professionista incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____.

Art. 3. (Personalità della prestazione)

1. In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il professionista incaricato dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art.91 comma 3 del D.lgs 163/06 o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.
2. Il professionista ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione, per tutta la durata dell'appalto, il "gruppo di lavoro" presentato in sede di offerta e così composto:

—

3. Qualsiasi modifica del predetto "gruppo di lavoro" dovrà essere preventivamente concordata con l'amministrazione committente e formalizzata per iscritto.
4. Resta inteso che l'utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato
5. E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. In caso di contravvenzione la cessione è nulla.

Art. 4.(Descrizione delle prestazioni)

1. L'incarico prevede la fornitura degli elaborati e l'esecuzione delle indagini e prestazioni di seguito elencate:

A) Progettazione

Si specifica che dovranno essere predisposti, oltre agli elaborati di cui al successivo elenco, anche tutti gli elaborati grafici e relazioni tecniche da presentare presso gli Uffici competenti nella forma necessaria per le istruttorie autorizzative preliminari all'esecuzione dei lavori e successive per l'esercizio delle attività e degli impianti. La progettazione dovrà essere eseguita in conformità al documento preliminare alla progettazione (DPP), nonché in esecuzione alle direttive che saranno impartite dall'amministrazione committente per il tramite del RUP.

A1) progetto definitivo

Il progetto definitivo individuerà compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni di legge (es. denuncia inizio attività, eventuali pareri igienico sanitari, pareri di conformità per attività soggette al rilascio del CPI etc).

I contenuti del progetto definitivo sono specificati a pag. 20 della Relazione Tecnico Illustrativa del progetto preliminare.

Fermo restando quanto prescritto dall'art.93 della L. 163/06 e s.m.i. e dagli art. 25,26,27,28,29,30,31,32,33 e 34 del D.P.R. n. 554/99, esso dovrà comunque contenere:

1. relazione descrittiva con indicazione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione degli impianti in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
2. relazioni tecniche specialistiche con definizione delle problematiche e indicazione delle soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva;
3. relazioni tecniche ed impiantistiche ed elaborati grafici necessari ai sensi delle norme vigenti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, pareri preventivi, esame progetti da parte delle autorità competenti;
4. rilievo dettagliato dei locali e componenti tecnologiche interessati dagli interventi;
5. elaborati grafici in scala adeguata ed in conformità, con gli opportuni adattamenti, all'art.30 del DPR 554/99, comprensivi di quelli relativi a strutture e impianti;
6. calcoli preliminari di strutture ed impianti tali da consentirne il dimensionamento e la specificazione delle caratteristiche, individuando anche gli eventuali volumi tecnici necessari; eventuale relazione di calcolo giustificativa dell'intervento sulle strutture portanti per effetto della destinazione d'uso dei locali posti al piano seminterrato;
7. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici con la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;
8. computo metrico estimativo con eventuale indicazione delle somme da accantonare per lavori in economia (il computo metrico estimativo dovrà essere redatto con programma di gestione informatizzata previamente approvato dall'Istituto);
9. quadro economico.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere redatti con un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo, precisando eventualmente le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare delle variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare e nel documento preliminare alla progettazione e aggiornando il tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo rispetto a quello indicato nel D.P.P.

Infine in caso occorresse compiere, per la redazione del progetto definitivo, in aggiunta a quanto già verificato ed elaborato, ulteriori speciali o più approfondite indagini e verifiche tecniche (statiche, geotecniche) il professionista redigerà una dettagliata relazione sulle motivazioni che indirizzano alla scelta di tali indagini, e alleggerà ad essa relativi preventivi di spesa (minimo 3 che possono diventare 5 su richiesta dell'amministrazione) raccolti presso

ditte specializzate. L'amministrazione committente si riserva ampie facoltà di provvedere nel modo che riterrà più opportuno. In ogni caso il professionista dovrà prestare l'opera di coordinamento necessaria ai fini dello studio del progetto affidatogli, fornire lo schema dettagliato dell'ubicazione fisica delle indagini ed assistere il committente durante lo svolgimento delle indagini stesse. Tali attività si intendono completamente compensate con la liquidazione del compenso dovuto per la progettazione definitiva senza alcuna maggiorazione di onorario a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale del professionista in dipendenza del presente disciplinare.

A2) **progettazione definitiva adeguata** ai pareri preventivi e/o ai rilievi delle Autorità competenti; elaborati grafici e redazioni tecniche ed impiantistiche per le eventuali nuove richieste di parere e/o autorizzazione.

A3) **progetto esecutivo** (vedi art. 1 - da espletarsi a seguito di comunicazione scritta da parte dell'amministrazione committente di eseguire la specifica prestazione)

Gli elaborati del progetto **esecutivo** dovranno definire, congiuntamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, gli interventi da realizzare nel rispetto del progetto definitivo A2) nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti. Dovranno essere rispettati i contenuti minimi di cui all'art.93 della L. 163/06 e s.m.i. e dagli art. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 del D.P.R. n. 554/99. In sede di redazione del progetto definitivo e della sua verifica potranno essere richiesti elaborati aggiuntivi.

Comunque il progetto esecutivo dovrà almeno contenere:

1. relazione generale,
2. relazioni specialistiche,
3. elaborati grafici in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti, nonché di particolari costruttivi e decorativi, in conformità, con gli opportuni adattamenti, all'art. 38 del DPR 554/99,
4. calcoli esecutivi impianti e strutture,
5. piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione(vedi punto C1),
6. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico,
7. cronoprogramma,
8. elenco prezzi unitari ed eventuali analisi,
9. quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro,
10. schema di contratto e capitolato speciale d'appalto,
11. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

E' un onere del progettista esecutivo, anche a lavori ultimati, l'agibilità sanitaria da parte della competente AUSL, nonché tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni da parte degli Enti preposti, nessuno escluso, per la completa e totale agibilità e per l'esercizio delle attività e degli impianti anche per eventuali altre attività soggette che siano oggetto di trasformazione o spostamento nel progetto redatto; è inoltre compreso a carico del progettista esecutivo il rilascio dell' attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 6 del D.Lgs 192 del 19.08.2005 e s.m.i..

B) Direzione lavori (vedi art. 1 - da espletarsi a seguito di comunicazione scritta da parte dell'amministrazione committente di eseguire la specifica prestazione)

Direzione lavori, controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori con impegno a garantire un efficace e continuativo collegamento con l'amministrazione committente per tutta la durata della prestazione del servizio, misurazione, contabilità, liquidazione delle opere eseguite, prove di officina, assistenza al collaudo, redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili, con espletamento di tutte le attività ed i compiti espressamente demandati al Direttore dei Lavori dal regolamento approvato con D.P.R. n.554/99, dal capitolato generale d'appalto LL.PP. adottato con D.M.LL.PP.n.145/00, dal testo unico in materia di edilizia DPR n.380/01, dal D.Lgs 192/05 e s.m.i. e comunque tutta la normativa in materia vigente al momento dell'espletamento dell'incarico. Occorre inoltre fare riferimento alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che l'aggiudicatario dovrà conoscere.

Il direttore dei lavori avrà l'obbligo di visitare il cantiere almeno una volta ogni cinque giorni lavorativi e garantire la presenza in cantiere continuativa di un assistente alla D.L.; di tale visita dovrà essere redatto verbale da conservare in cantiere sottoscritto dal RUP o suo delegato.

Con frequenza mensile, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori compila e trasmette al RUP una relazione nella quale illustra l'andamento dei lavori in riferimento al cronoprogramma approvato, segnalandone eventualmente ritardi ed altro ritenuto importante ai fini dell'andamento degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovrà inoltre consegnare contestualmente alla documentazione contabile, per ciascun S.A.L. emesso, copia del giornale dei lavori aggiornato alla data di emissione del S.A.L..

C) Coordinamento in materia di sicurezza e salute ex art. 4 e 5 del D.lgs 494/96 e s.m.i.

C1) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (vedi art. 1 - da espletarsi a seguito di comunicazione scritta da parte dell'amministrazione committente di eseguire la specifica prestazione)

In esecuzione al presente incarico il professionista incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, alla rigorosa osservanza delle norme di cui al D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e s.m.i., in quanto applicabile al D.Lvo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. e comunque a tutta la normativa in materia vigente al momento di espletamento dell'incarico.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in conformità al regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.P.R. 222/03;
- determinazione dei costi della sicurezza ai sensi dell'art. 34 c. 2 lett. B) del D.P.R. 554/99; la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d'asta dovrà evidenziare sia la parte degli oneri generali da includere nelle singole analisi dei prezzi sia quella specifica afferente gli oneri "speciali" non direttamente riferibili ai singoli prezzi dell'appalto. L'ammontare di detti oneri dovrà essere opportunamente evidenziato nel quadro economico di progetto;
- predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- tutti gli adempimenti demandati al coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e s.m.i., dal D.P.R. 3.7.2003, n. 222, dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Il professionista incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti ed a quelle che siano successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria, o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tutti gli adempimenti di cui alla presente fase devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva delle opere.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il relativo fascicolo sono trasmessi al Responsabile del Procedimento unitamente al progetto esecutivo di cui sono documenti complementari.

C2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (vedi art. 1 - da espletarsi a seguito di comunicazione scritta da parte dell'amministrazione committente di eseguire la specifica prestazione)

In esecuzione al presente incarico il professionista incaricato si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, alla rigorosa osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e s.m.i., in quanto applicabile al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. e comunque a tutta la normativa in materia vigente al momento di espletamento dell'incarico.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica del rispetto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs.n.626/94 e s.m.i.;
- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento ed il relativo fascicolo di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza per il miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalazione al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 della D.Lgs. 494/96 e s.m.i. ed alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere o risoluzione del contratto;
- sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- consegna al Responsabile del Procedimento, al termine dei lavori, del fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori;
- tutti gli adempimenti demandati al coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione dal D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 e s.m.i., dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si impegna, senza ulteriori compensi, a fornire assistenza al RUP in materia di sicurezza e salute nel cantiere, compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni

motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'art. 240 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente per il tramite del RUP.

D) Prevenzione incendi

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

D1) - progettazione generale della sicurezza e prevenzione incendi, predisposizione della pratica per l'ottenimento del parere di conformità e/o delle procedure di deroga da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, compresi i rilievi di qualunque natura necessari all'espletamento dell'incarico, comprese le relative restituzioni grafiche, l'acquisizione delle documentazioni necessarie per lo sviluppo dell'incarico, predisposizione di tutta la documentazione tecnico progettuale prevista nell'all.I al D.M. 04/05/1998 comprendente tra l'altro domanda, scheda informativa, relazione tecnica, elaborati grafici, presentazione di detta richiesta al Comando provinciale dei VV.F e restituzione di protocollo all'amministrazione committente.

Il progetto generale della sicurezza e della prevenzione incendi dovrà essere redatto da un professionista abilitato raccogliendo, a cura del professionista, tutte le informazioni a ciò necessarie presso il Comando Provinciale dei VV.F, fissando con i rispettivi organi tutti gli incontri preliminari ritenuti necessari per fornire una progettazione perfettamente rispondente alle norme ed alle necessità dell'amministrazione committente. Salvo esplicite deroghe da parte dei VV.F rimane inteso che il professionista incaricato è responsabile di ogni mancata corrispondenza alle norme anche se rilevata successivamente al parere positivo di conformità espresso dai VV.F .

D2) (vedi art. 1 - da espletarsi a seguito di comunicazione scritta da parte dell'amministrazione committente di eseguire la specifica prestazione) - attività di predisposizione della richiesta di sopralluogo ai sensi dell'art.2 del D.M.04/05/98 con compilazione del modello ministeriale relativo, raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale; presentazione al comando provinciale dei VV.F della richiesta di CPI completa della documentazione tecnico progettuale prevista nell'all.II del D.M. 04/05/98 e relative circolari ministeriali e restituzione di protocollo all'amministrazione committente.

D3) (vedi art. 1 - da espletarsi a seguito di comunicazione scritta da parte dell'amministrazione committente di eseguire la specifica prestazione) - esame finale generale dell'attività intesa alla redazione delle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti alle norme ed ai progetti approvati dal Comando provinciale VV.F, pertanto verifica della rispondenza delle attività principali e di quelle secondarie eventualmente presenti alle specifiche approvate nella documentazione e relazioni tecniche che hanno ottenuto il parere di conformità ai sensi del D.P.R. 37/1998, al fine di costituire una valutazione tecnica antincendio sulla base del quale il titolare dell'attività possa consapevolmente sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività per le attività soggette a rilascio di CPI (DIA VVF con compilazione a carico del professionista incaricato del modello PIN4 completa della documentazione allegata - dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti ai progetti approvati);

I suddetti incarichi della sezione D sono svolti dal professionista abilitato al rilascio delle certificazioni ed iscritto agli elenchi speciali del Ministero dell'Interno ai sensi della L.818/84 e del D.M. 25 marzo 1985.

Si ribadisce che è inclusa la presentazione a carico del professionista incaricato della richiesta di parere di conformità, di richiesta del CPI per le attività soggette, della DIA al Comando Provinciale dei VV.F e restituzione di protocollo all'Amministrazione committente, come da successivo comma 3. E' inclusa inoltre nelle prestazioni sopra elencate la predisposizione di tutti gli elaborati grafici, relazioni e quant'altro necessario allo svolgimento del suddetto incarico.

E) Rilievo e restituzione grafica

E1) Dovrà essere effettuato preliminarmente un accurato rilievo architettonico della costruzione, degli impianti esistenti, delle strutture, degli allacciamenti, con restituzione su carta ed in formato .dwg Autocad 2004 compatibile:

- planimetrie di tutti i piani (n.6 : PS-P1-2-3-4-5) adibiti ad uffici INPDAP in scala 1:50
- planimetria piano terra (PT) in scala 1:20
- almeno n.2 sezioni significative scala 1:50
- n.4 prospetti scala 1:50.

2. L'elenco delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, è riportato sinteticamente nello schema allegato sotto la lettera «A» al presente disciplinare di incarico, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico».
3. Sono da intendersi a carico del professionista la presentazione e compilazione di tutte le domande, bollettini etc. necessari per le istruttorie autorizzative preliminari all'esecuzione dei lavori e successive per l'esercizio delle attività

e degli impianti, con restituzione di protocollo all'Amministrazione committente. Il pagamento di tutti gli importi dovuti correlati alle suddette istruttorie verrà effettuato dal professionista incaricato e rimborsato dall'amministrazione committente su presentazione della quietanza di pagamento.

4. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche ritenute necessarie a giudizio insindacabile del committente e richieste per il tramite del RUP fino alla definitiva approvazione del progetto stesso senza che questo dia diritto a maggiori compensi.
5. Tutte le spese sono conglobate, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 5. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 494/96 – Direzione lavori – Prestazioni di prevenzione incendi)

1. Per l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal sig. _____, iscritto all'albo/ordine _____ di _____ al n. _____ dal _____, che sottoscrive per accettazione, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera ___) e dell'attestato di cui al comma 2 del medesimo articolo o alternativamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 e dell'attestato di cui al comma 2 del suddetto articolo del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i., fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente comma, intercorrono esclusivamente tra l'amministrazione committente e il professionista incaricato.
2. Le prestazioni relative all'incarico di Direttore dei lavori saranno svolte dal sig. _____ iscritto all'albo/ordine _____ di _____ al n. _____ dal _____, che sottoscrive per accettazione, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente comma, intercorrono esclusivamente tra l'amministrazione committente e il professionista incaricato.
3. Le prestazioni relative alla prevenzione incendi saranno svolte dal sig. _____, iscritto all'albo/ordine _____ di _____ al n. _____ dal _____, che sottoscrive per accettazione, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente comma, intercorrono esclusivamente tra l'amministrazione committente e il professionista incaricato.
4. Le modalità consegna degli elaborati delle singole prestazioni professionali, i tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, le penali e le modalità di pagamento sono disciplinati rispettivamente dai successivi artt.9,11,12 e 15 del presente disciplinare d'incarico.

Art. 6 (Modifiche)

1. Il professionista è tenuto ad introdurre nei progetti definitivo ed esecutivo, nonché nel piano di sicurezza e coordinamento e nel fascicolo dell'opera ex D.Lgs. 494/96, anche se già elaborati, presentati ed approvati, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'amministrazione committente tramite il RUP che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche e/o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
2. Eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti – anche in sede di conferenza di servizi - dai vari Enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, sono comprese negli onorari spettanti al Professionista per la prestazione originaria.
3. Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni dei progetti o del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo dell'opera ex D.Lgs. 494/96, fermo quanto previsto dagli artt.132 e 205 del D.Lgs. 163/2006, daranno diritto all'amministrazione di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese del Professionista o, alternativamente, la risoluzione del presente contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.

Art. 7. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. L'amministrazione committente qualora necessitasse di ulteriori prestazioni tecniche e perizie modificative (di variante o suppletive) può affidare l'esecuzione delle stesse al professionista incaricato. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate e compensate solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente, per il tramite del RUP, concernente la singola prestazione. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art.8. (Obblighi relativi all'Osservatorio dei Contratti Pubblici)

1. Il professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 163/2006, e contemplati al comma 8, lett. b) del medesimo articolo. Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi degli eventi di cui al predetto comma, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto dell'incarico di cui al presente atto.
2. Qualora l'amministrazione committente, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dal comma 8 citato, per cause imputabili al professionista incaricato, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l'obbligo dell'amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del professionista incaricato.

Art. 9. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, nonché ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
3. L'amministrazione committente si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutti gli elaborati tecnici in suo possesso, con particolare riguardo al progetto preliminare che il professionista incaricato, con la firma del presente disciplinare, dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente in ogni sua parte.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il professionista incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 5 copie cartacee di ogni elaborato progettuale definitivo, definitivo adeguato ai pareri ed esecutivo, (tavole grafiche, schemi, relazioni, schede tecniche, calcoli etc., inclusi il piano di sicurezza e coordinamento, il fascicolo dell'opera e la stima dei costi della sicurezza ed ogni elaborato relativo alla sicurezza in fase di progettazione etc), oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni, pareri e approvazioni, tutte già retribuite con il compenso qui stabilito. Inoltre a produrre un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie possono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);
 - b) a produrre n. 3 copie cartacee degli elaborati grafici inerenti l'attività di rilievo dei manufatti, già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - c) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al rilievo ed al progetto definitivo adeguato ai pareri ed esecutivo, per ogni elaborato tecnico di cui alla lettera a) ed b) anche una copia su supporto magnetico CD ROM già retribuite con il compenso qui stabilito. I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non protetti, copiabili ed in formato informatico standardizzato tipo .doc o .rtf. Le planimetrie dovranno essere in formato .dxf o .dwg AUTOCAD 2004 compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto un file in formato .pdf. La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.
 - d) a produrre, a prestazioni ultimate, le planimetrie quotate e aggiornate dell'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, in numero 2 copie cartacee oltre a copia su CD ROM in formato .pdf e formato dxfo dwg AUTOCAD 2004 compatibile, già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - e) a produrre, per quanto riguarda la progettazione della sicurezza e prevenzione incendi, i documenti per la richiesta del parere di conformità e per la richiesta di rilascio CPI nel numero di copie e formato secondo quanto riportato ai punti a) e c) del presente articolo. Per quanto riguarda la dichiarazione di messa in esercizio di attività oltre all'originale il professionista dovrà consegnare all'amministrazione committente almeno n.3 copie cartacee conformi oltre a copia su CD ROM in formato .pdf, già retribuite con il compenso qui stabilito.
 - f) a produrre, per i documenti redatti dal D.L. e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nello svolgimento degli incarichi, un numero di copie e formato come di seguito indicato:
 - i documenti redatti dal D.L. saranno trasmessi all'amministrazione in numero di copie cartacee non inferiore a 3 oltre ad una copia su CD ROM in formato standardizzato già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - i documenti redatti, fatti redigere o predisposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, siano essi sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro modalità, saranno trasmessi all'Amministrazione in numero di copie cartacee non inferiore a 3 oltre ad una copia su CD ROM in formato standardizzato, già retribuite con il compenso qui stabilito.

La consegna dei documenti e/o elaborati sia in formato cartaceo che in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono vedi art. 15.

4. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale a favore del professionista incaricato, il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e comunque nel rispetto dell'art. 11 della L.143/49 e s.m.i. senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta. L'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art.10. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto firmato dall'autorità emanante e dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista incaricato.
3. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.
5. Durante l'esecuzione del servizio il Responsabile del Procedimento, supportato dal personale interno della Stazione appaltante, potrà procedere alle verifiche della esecuzione del servizio affidato.

Art. 11. (Termini e modalità di consegna)

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente per il tramite del responsabile del procedimento.
2. I tempi di esecuzione delle prestazioni descritte all'art.4 decorrono come segue :
 - A1) progettazione definitiva, completa degli elaborati per le istruttorie preliminari all'esecuzione dei lavori e per l'ottenimento dei pareri preventivi, progettazione prevenzione incendi per parere conformità (D1), rilievo del manufatto (E1): **giorni 55** naturali e consecutivi dalla data di stipula e sottoscrizione del presente contratto o dalla data del verbale di avvio anticipato della prestazione, ridotto di gg.____ in proporzione all'offerta in sede di gara che prevede una riduzione complessiva di gg.____;
 - A2) progettazione definitiva, progettazione prevenzione incendi (D1) adeguata ai pareri: **giorni 20** naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'ottenimento dei predetti pareri e/o autorizzazioni, ridotto di gg.____ in proporzione all'offerta in sede di gara che prevede una riduzione complessiva di gg.____;
 - A3) progetto esecutivo, piano di sicurezza, fascicolo informativo e stima dei costi della sicurezza: **giorni 45** naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione dell'approvazione o benestare sul progetto definitivo, ridotto di gg.____ in proporzione all'offerta in sede di gara che prevede una riduzione complessiva di gg.____;
 - B1) direzione lavori, la prestazione avrà inizio con l'avvio delle procedure di scelta del contraente, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione committente, ed avrà termine con l'approvazione del collaudo definitivo dei lavori. Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivo, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
 - C1) coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la prestazione avrà inizio con le procedure di avvio della progettazione e avrà fine con l'approvazione del progetto esecutivo;
 - C2) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, avrà inizio con l'avvio delle procedure di scelta del contraente, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione committente ed avrà termine con l'approvazione del collaudo definitivo dei lavori. Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivo, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
 - D2) richiesta CPI per le attività soggette ai sensi del D.M. 16/02/1982: entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del certificato di ultimazione lavori;

- D3) DIA, ai sensi del DPR 37/98 completa di certificazioni di conformità lavori eseguiti, per la messa in esercizio delle attività soggette al CPI ai sensi del D.M. 16/02/1982: entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del certificato di ultimazione lavori.

Art. 12. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 14, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 11; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al professionista incaricato.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 13. (Risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui ai comma 2 art.12 e comma 1 del presente articolo avviene con semplice lettera raccomandata indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; In tal caso il professionista nulla potrà pretendere dall'Amministrazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'amministrazione committente; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, della legge 155/89, della legge 248/2006, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 4 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da tabella allegata al presente contratto (All.A). Il corrispettivo contrattuale quindi ammonta complessivamente ad € _____ al netto del ribasso percentuale del _____% offerto in sede di gara, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi.
2. I corrispettivi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura di gara. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime. Pertanto tutti i compensi per le prestazioni previste dal presente contratto si intendono compresi nell'importo degli onorari determinati nel suddetto schema di parcella allegato (All. A).
3. Nel caso l'amministrazione committente necessitasse di ulteriori prestazioni tecniche e/o varianti di progetto di cui all'art.7, e decidesse di affidarle al professionista incaricato, saranno concordate tra le parti le modalità di esecuzione, l'onorario sarà determinato con riferimento alle tariffe professionali vigenti di cui al D.M. 4.4.2001 ed alla riduzione delle competenze professionali di cui all'art. 4 comma 12 bis D.L. n.65/89 convertito in legge 155/89, applicando la stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara ed indicata al comma 1 del presente articolo. A tal scopo verrà predisposto da parte del Committente una idonea integrazione dell'incarico in oggetto.
4. Nel caso l'amministrazione non procedesse al conferimento di tutti gli incarichi previsti nel presente disciplinare ai sensi dell'art. 1 comma 5, il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.
5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233 secondo comma, del Codice Civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile.
7. L'amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 15. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Per le prestazioni descritte all'art. 4, i compensi, così come stabiliti all'articolo 14, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - rilievo (E1): 100% entro 60 giorni dalla data di presentazione dei rilievi all'Amministrazione;
 - progetto definitivo (A1-A2): 60% entro 60 giorni dalla presentazione all'Amministrazione del progetto adeguato ai pareri degli enti competenti; 40% entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Amministrazione ;
 - progetto esecutivo (A3), coordinamento in fase di progettazione (C1): 30% entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto su presentazione di garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.5 del D.M. 123/2004 secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 5 del DPR 554/99; 70% entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Amministrazione;
 - direzione dei lavori (B1) con incluso l'onorario per misura e contabilità, coordinamento in fase di esecuzione (C2): 90 % dell'onorario rapportato all'avanzamento dei lavori previa consegna degli elaborati di cui all'art.9 comma f); 10% dell'onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo;
 - progetto prevenzione incendi richiesta di parere conformità (D1): 50% dalla data di presentazione del progetto e relativa richiesta parere al Comando provinciale VV.F; 50% entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto da parte dei VV.F;
 - richiesta sopralluogo per rilascio CPI attività soggette (D2): 50% dalla data di presentazione della richiesta di sopralluogo per rilascio C.P.I.; 50% entro 60 giorni dalla data di rilascio del C.P.I. da parte del Comando provinciale dei VV.F;
 - dichiarazione inizio messa in esercizio attività (D3):100% dalla data di presentazione della Dichiarazione di inizio attività al comando provinciale dei VV.F.
2. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini, per cause imputabile all'Amministrazione, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 7, così come stabiliti all'articolo 14 comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota di parcella, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte dell'amministrazione committente è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 16. (Conferimenti verbali)

1. Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta della amministrazione committente per il tramite del RUP. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 17. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita all'autorità giudiziaria. In tal caso è competente il foro dove ha sede la Stazione committente.
2. In pendenza del giudizio del tribunale, il professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

Art. 18. (Responsabilità del Professionista)

1. Le attuali disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 163/2006, in materia di attività di progettazione, di responsabilità del professionista incaricato in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti.

Art. 19. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999, il professionista incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati in conformità a quanto richiesto nei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 15% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa, e, nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo di cui all'art. 252 comma 6 del D.Lgs 163/2006, la polizza sarà redatta secondo la scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegate al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La stessa dovrà essere integrata con la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del professionista prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. L'amministrazione committente può richiedere al professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 20. (Elezione del domicilio)

1. Il professionista incaricato agli effetti del presente atto dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso _____ con recapito in via _____ n. _____
CAP _____
2. Il professionista incaricato elegge come recapito per le comunicazioni presso _____
_____ in via _____ n. _____
CAP _____
3. Il professionista incaricato potrà modificare il recapito di cui al precedente comma dandone avviso scritto all'amministrazione committente mediante lettera raccomandata A.R anticipata a mezzo telefax.

Art. 21. (Privacy)

1. Tutti i dati relativi all'instaurazione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso e di cui le parti sono in possesso, acquisiti anche verbalmente saranno trattati sia in forma cartacea sia con strumenti informatici in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 196/03.

Art. 22. (Disposizioni finali)

1. Sono a carico esclusivo del professionista incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso. A carico esclusivo del professionista restano altresì le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente e nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.
2. Sono a carico dell'amministrazione committente le somme da corrispondere al professionista incaricato per l'IVA ed il contributo integrativo ai sensi dell'art. 10 della Legge del 3.1.1981 n. 6.
3. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo la stipulazione formale del contratto.
4. Anche dopo la stipulazione formale di cui al comma precedente, il presente disciplinare è vincolante per l'amministrazione committente solo per le prestazioni di cui all'art. 4 lettera A1), A2), D1), E) mentre lo sarà per le prestazioni di cui all'art. 4 lettera A3), B), C1), C2), D2), D3) solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

5. L'incarico subordinato alle condizioni del presente disciplinare è dall'amministrazione committente affidato e dal professionista incaricato accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dal Committente stesso.
6. E' sempre facoltà discrezionale dell'amministrazione committente non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, di parte o tutte le prestazioni di cui all'art. 4 lettera A3), B), C1), C2), D2), D3), nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Allegati:

A) tabella corrispettivo prestazioni

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li _____

Il professionista incaricato

L'amministrazione committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile , il professionista approva specificatamente i seguenti articoli 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22

Il professionista incaricato

Per accettazione art. 5

Il Coordinatore della salute e sicurezza ex D.Lgs 494/96 e s.m.i. _____

Il Direttore dei Lavori _____

Il Professionista della pratica di prevenzione incendi _____

ALLEGATO A**DISTINTA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO E DEI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA SPESE INCLUSE**

A)	<i>Prestazione</i> Progettazione	<i>prezzo base asta</i>	<i>prezzo di contratto</i>
A1)	Progetto Definitivo, costituito da sinteticamente:		
A2)	Progetto Definitivo adeguato ai pareri preventivi e/o rilievi delle autorità competenti		
	<i>Totale</i>	€45.160,38	€
A3)	Progetto Esecutivo	€36.993,25	€
B)	Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, misura e contabilità	€66.570,09	€
C1)	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compresa redazione piani di sicurezza e fascicolo dell'opera	€25.284,48	€
C2)	coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€42.141,82	€
D1)	Progetto di prevenzione incendi e richiesta parere di conformità	€3.012,79	€
D2)	Richiesta sopralluogo per rilascio CPI	€602,55	€
D3)	D.I.A. dichiarazione messa in esercizio attività soggetta al CPI	€1.842,82	
E)	Rilievo e restituzione grafica	€4.534,16	€
	TOTALE GENERALE	€226.142,34	€